Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l. – Socio Unico
Via Oleifici dell'Italia meridionale – Z.I.
70056 Molfetta
P.iva e C.F. 05396790726 – R.E.A. 372039
Capitale sociale €. 1.114.349,00

Verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 09 Marzo 2022

L'anno ***Duemilaventidue*** il giorno ***nove*** del mese di ***Marzo*** alle ore 11:35 presso gli uffici comunali di via Martiri di via Fani, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati - società a responsabilità limitata - di Molfetta, in forma totalitaria, per discutere e deliberare sui punti dell'ordine del giorno come di seguito indicato

Ordine del Giorno

1) **Autorizzazione preventiva, da parte del Socio Unico, all'acquisto di un ramo d'azienda;**
2) **Comunicazioni del Presidente.**

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
Vito Corrado Paparella Presidente
La Componente ed il Componente del Consiglio di Amministrazione, prof.ssa Annamaria Marta Altomare e avv. Giovanni Di Pasquale, sono collegati telefonicamente ed in videoconferenza.

Sono altresì collegati telefonicamente o in videoconferenza i Componenti dell'Organo di Controllo e Revisione Legale nelle persone:

- del dott. Leonardo Giovanni Ciccolella; Presidente dell'Organo di Controllo e Revisione Legale;
- del dott. Mauro Giuseppe Magarelli; Componente dell'Organo di Controllo e Revisione Legale;
- della dott.ssa Giacoma de Ceglie; Componente dell'Organo di Controllo e Revisione Legale.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto dell'A.S.M. s.r.l., assume la Presidenza il dott. Vito Corrado Paparella che chiama a svolgere le funzioni di segretario il direttore generale ing. Silvio M. C. Binetti che accetta l'incarico di redigere il presente atto e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.
Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza della totalità degli amministratori in carica e della totalità dell'Organo di Controllo, e pertanto la regolarità dell'adunanza, a norma di legge e di Statuto, dichiara validamente costituita l'odierna riunione e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente avvia quindi l'esame degli argomenti su cui deliberare relazionando come segue.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

1) **Autorizzazione preventiva, da parte del Socio Unico, all'acquisto di un ramo d'azienda;**

Il Presidente ricorda che la principale tra le attività svolte dall'ASM, ovvero la gestione di rifiuti urbani ed, in particolare, la raccolta ed il trasporto dii tali rifiuti, può essere svolta solo se in possesso di specifiche autorizzazioni. L'attività di trasporto, in particolare, richiede l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, che viene effettuata da un Organismo (appunto: l'Albo Nazionale anzidetto), presente in tutte le Camere di Commercio, il quale valuta la dotazione tecnica della società che fa istanza di iscrizione nonché la qualificazione e l'esperienza dei tecnici che sovrintendono alla gestione. Tale iscrizione, peraltro, può essere intesa come "caso particolare" dell'attività di "Trasporto di cose", che è disciplinata da norme nazionali di carattere più generale, e che si articola in due "tipologie" fondamentali:

- il "Trasporto di cose" in "Conto proprio";
- il "Trasporto di cose" in "Conto di terzi".

Come è facile intuire, l'abilitazione al "Trasporto di cose in Conto di Terzi" è quella più ampia e completa, e l'acquisizione della stessa è soggetta ad un contingentamento, stabilito dalle norme statali. Ne consegue che, per poter acquisire una "Licenza per il Trasporto di cose in Conto di Terzi" occorre, salvo casi particolari

(che purtroppo non si verificano per l'ASM) acquistare tale abilitazione da una società che ne è già in possesso e che intende chiudere l'attività. Tale operazione, pertanto, si configura come l'acquisto di un'azienda o, nel caso che, oltre all' "avviamento" della società, non vi siano beni materiali (mezzi di trasporto) necessari all'attività stessa, come acquisto di un "ramo d'azienda".

Un utilizzo ottimale dei mezzi e delle attrezzature di cui l'ASM è dotata (ed in particolare dei semirimorchi, degli autocarri dotati di braccio idraulico per la movimentazione di cassoni e presse scarrabili, dell'autotreno, ecc.) presuppone il possesso della citata "Licenza per il Trasporto di cose in Conto di Terzi", per cui l'ASM ha assunto l'obiettivo di dotarsi di tale abilitazione già da tempo.
Alcuni mesi or sono si è presentata l'occasione attesa: una società in possesso di "Licenza di Trasporto di cose in Conto Terzi" (con possibilità di impiego di un numero illimitato di mezzi), in fase di chiusura dell'attività, ha stabilito un contatto con l'ASM ed è iniziata una trattativa che ha portato alla definizione di condizioni ritenute reciprocamente vantaggiose. Più specificamente:

- il prezzo da versare per l'acquisto del "ramo d'azienda" è di 22.000,00 euro, da versare in quattro rate;
- il bene trasferito consiste nell'avviamento aziendale (e quindi la ripetuta "Licenza di Trasporto") ed in alcuni beni "minori" (ricambi, arredamento e simili) ma non in mezzi di trasporto. La ditta cedente, infatti, operava nel ramo del trasporto di carburanti, e quindi con utilizzo di autocisterne, non utili all'attività dell'ASM.

Sull'operazione in questione il Consiglio di Amministrazione dell'ASM si è già espresso favorevolmente. In fase di definizione della stessa, peraltro, è stato rilevato che detta operazione, nonostante la modesta entità economica, rientra tra quelle che (ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, recante la disciplina del "Controllo analogo"), richiede la "preventiva autorizzazione" da parte del Socio. Tale autorizzazione è stata concessa nell'assemblea tenutasi in data odierna, anche sulla base di una relazione tecnico – economica resa dal Direttore.
Il Presidente aggiunge che, ai fini del perfezionamento dell'investimento occorre che il Consiglio deliberi nuovamente il mandato al Presidente a procedere in tal senso, essendo previsto nello statuto aziendale che detta autorizzazione, da parte del Socio, sia "preventiva" (e quindi preceda il deliberato dell'Organo Amministrativo). Il Presidente invita quindi il Direttore a riproporre le argomentazioni proposte nell'assemblea dei soci affinché, ai fini della migliore completezza ed intelligibilità degli atti, esse risultino anche nel verbale della seduta dell'Organo Amministrativo.

Il Direttore prende la parola ed espone quanto segue.
La definizione di "Trasporto di cose in conto di terzi" è contenuta nella legge n. 298/1974 che, all'art. 40, lo definisce come *"l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo"*. Numerose sono le norme, le circolari, le direttive che, nel tempo, si sono stratificate sull'argomento. Semplificando alquanto si può affermare che, allo stato, il trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dal D. M. Trasporti n. 198/1991, dal Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e dalla legge n. 35 del 04/04/2012.
Esistono tre diversi tipi di autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi:

1) senza vincoli e limiti di esercizio;
2) con i vincoli derivanti dall'art. 1 del D. M. 198/1991, che consente di esercitare l'autotrasporto solo con mezzi isolati di portata non superiore a 7 tonnellate / di massa totale a terra di 11,5 tonnellate e/o con autoveicoli per "trasporto specifico" (più precisamente: calcestruzzo con betoniere, rifiuti con autocompattatori, liquami con autocisterne);
3) con i vincoli dell'impiego di mezzi aventi massa complessiva compresa tra 1,5 e 3,5 tonnellate.

I rifiuti prodotti dal Comune di Molfetta sono, per L'ASM, "cose di terzi" ed il relativo trasporto, allo stato, può essere effettuato solo con "mezzi per trasporto specifico", ovvero autocompattatori (e non, ad

esempio, con un semirimorchio "a vasca", mezzo di costo non eccessivo, che – se disponibile ed utilizzabile – potrebbe ottimizzare il trasporto di rifiuti indifferenziati e di FORSU, con benefici sui costi di gestione).

Lo stesso semirimorchio "walking floor" disponibile, utilizzato in "conto proprio", può trasportare solo rifiuti destinati all'impianto di selezione (che è di proprietà dell'ASM) o che dalle lavorazioni dell'impianto di selezione residuano. Quando l'ASM avrà la disponibilità della licenza in questione, sarà possibile impiegarlo per qualsiasi trasporto, con ovvi benefici anche per la continuità del servizio (che potrà meglio essere garantita anche in caso di avarie di mezzi, di sovraproduzione di rifiuti, ecc.).

L'acquisizione di una licenza di trasporto di cose in conto terzi (comunemente indicata come "accesso al mercato") può essere effettuata in quattro modalità:

1) la cessione di azienda o di ramo d'azienda da parte di altra impresa che cessa l'attività. L'atto di cessione, redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da notaio, dev'essere regolarmente registrato;
2) la cessione dell'intero parco veicolare di altra azienda che cessa l'attività;
3) l'accesso "diretto" al mercato: richiede che le imprese che effettuano trasporto di cose di categoria ambientale procedano ad immatricolare veicoli (o complessi veicolari) con motorizzazione non inferiore a Euro 5, per una massa complessiva non inferiore a 80 tonnellate. Tali veicoli possono essere nuovi o usati purché mai in precedenza in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, a qualunque titolo, compreso il "conto proprio";
4) l'adesione a consorzio o cooperativa con proprietà divisa.

Dalla sintetica elencazione sviluppata risulterà chiaro che, nel caso specifico di ASM, l'unica strada percorribile era quella della cessione di ramo d'azienda, che è stata perciò concretamente indagata. Le informazioni assunte hanno consentito di rilevare in primo luogo che i prezzi di cessione dei "rami d'azienda", mercato molto più vivace nell'Italia settentrionale che nel meridione, sono estremamente variabili (da poche migliaia di euro ad oltre 60.000 euro) per diverse ragioni:

- non di rado il soggetto cedente intende vendere non solo l'avviamento dell'azienda (ovvero la licenza di trasporto) ma anche almeno uno dei mezzi posseduti (ovviamente i prezzi più elevati si riferiscono a questi casi);
- non sempre nelle condizioni di vendita viene specificato che è garantita la correttezza fiscale, contributiva e l'assenza di situazioni debitorie (per cui si deve ritenere che le offerte meno costose si riferiscano a società che abbiano problemi di carattere economico);
- si rinvengono offerte che possono essere utili solo in casi particolari (e non, come nel caso dell'ASM, di un "accesso al mercato" nel settore ambientale). Alcune offerte, ad esempio, si riferiscono a licenze associate a mezzi con motorizzazione Euro 3, mentre l'articolo 2, comma 227 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), così come modificato dalla citata legge n. 35/2012, ha elevato ad Euro 5 la categoria ambientale minima dei veicoli per poter effettuare l'accesso diretto al mercato.

L'analisi dei prezzi presenti sul mercato, al netto della scrematura condotta per tener conto delle condizioni anzidette, ha evidenziato prezzi variabili tra i 15.000 ed i 20.000 euro.
Da tanto discende che il prezzo concordato con la società cedente, fissato in:

- 19.000 euro per la licenza di trasposto di cose in conto di terzi;
- 3.000 euro per beni materiali "minori" (ricambi, arredi, ecc.);

appare congruo, tenendo conto della condizione societaria, che verrà documentata in modo appropriato.

Il Direttore conclude aggiungendo che l'acquisto di una licenza di trasporto per conto di terzi è un vero e proprio investimento, ancorché immateriale, che accresce il valore dell'azienda e che, ove in futuro (anche a seguito della prevista confluenza in SANB) detto cespite dovesse risultare superfluo, potrà essere ceduto, recuperando l'esborso sostenuto.

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi.

Si apre quindi una discussione nel corso della quale vengono riprese e confermate le valutazioni già espresse in ordine all'utilità per l'azienda di dotarsi di una Licenza per il Trasporto di cose per Conto di Terzi – Illimitato, nonché sulla convenienza delle condizioni già discusse con la parte cedente.
Ad esito della discussione, alla luce di quanto emerso, esaminati i documenti agli atti, preso atto dei chiarimenti e delle notizie fornite nel corso della discussione, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

1) **Autorizzare** il Presidente a perfezionare l'acquisto del ramo d'azienda "Giambattista Tedesco", in possesso di "Licenza per il Trasporto di cose per Conto di Terzi – Illimitato" che si avvia a cessare l'attività, previa verifica del certificato di correttezza tributaria e fiscale;

2) **Dare mandato** al Presidente ed al Direttore di procedere agli adempimenti amministrativi conseguenti (iscrizioni / variazioni di iscrizioni agli Albi Nazionali, ecc.).

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

2) **Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente comunica che la richiesta di offerta, pubblicata sul sito aziendale per l'individuazione di una società alla quale affidare lo svolgimento della selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato, ha partecipato una sola società, peraltro leader mondiale del settore: la Randstad. L'offerta presentata è conforme alla RDO aziendale ed il corrispettivo richiesto è inferire a quello massimo indicato (11.530,000 euro a fronte di 12.000,00).

Il Presidente aggiunge che, in considerazione dell'urgenza esistente, in data 04/03/2022 ha adottato un provvedimento di approvazione dell'esito della "Richiesta di Offerta" che, in conformità a quanto previsto dallo statuto aziendale, si porta alla ratifica del Consiglio.

Il Presidente conclude invitando il Consiglio ad esprimersi riguardo la ratifica del provvedimento.

Si apre a questo punto una discussione ad esito della quale, preso atto della documentazione in atti, alla luce degli elementi emersi, il C . d. A. unanimemente

DELIBERA

1) **RATIFICARE** e fare proprio tutti gli effetti il provvedimento, adottato d'urgenza dal Presidente, con il quale si approva l'esito della "Richiesta Di Offerta" pubblicata sul sito aziendale, finalizzata all'individuazione della società cui affidare lo svolgimento della selezione pubblica per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per assunzioni a tempo determinato (profilo operaio);

2) **CONFERMARE,** per quanto sopra, che detto affidamento avviene in favore della RANDSTAD Italia S.p.A.

Essendo stato completato l'ordine del giorno e nessuno richiedendo la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 11,55.

Il Segretario
Silvio Binetti

Il Presidente
Vito Corrado Paparella